

DELIBERA NR. 43 DD. 21/05/2019

Oggetto: Art. 3, comma 2, dell'Accordo di programma in materia di Fondo strategico territoriale della Val di Non. Modifica dell'accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non e i Comuni di Campodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton per la realizzazione dell'intervento *"sviluppo della mobilità sostenibile e efficienza energetica"*.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto segue.

- ◆ Il comma 2 quinquies dell'art. 9 della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm. (*"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*), nel disciplinare il cosiddetto Fondo strategico territoriale, stabilisce che *"La Provincia, le Comunità e i Comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli accordi vincolano l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso la Comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. La destinazione delle risorse conferite dai Comuni è stabilita in un'apposita intesa tra la Comunità e i Comuni che alimentano il fondo, previo parere del Consiglio di Comunità; se l'intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei Comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le Comunità interessate"*.
- ◆ Nel corso del 2017 è stato formalizzato e sottoscritto dalla Comunità della Val di Non, da n. 25 Comuni del corrispondente territorio e dalla Provincia Autonoma di Trento l'Accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità della Val di Non, di seguito denominato Accordo di programma, definitivamente approvato con decreto del Presidente della medesima Comunità n. 9 di data 11.01.2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige n. 3 di data 18.01.2018.
- ◆ L'art. 3, comma 2, dell'Accordo di programma prevede che la realizzazione di ciascuno degli interventi contemplati da quest'ultimo *"spetta all'ente che verrà individuato con successivi distinti accordi"*, tenuto conto del carattere sovracomunale degli interventi stessi.
- ◆ L'allegato A) dell'Accordo di programma prevede tra gli interventi da realizzare quello relativo allo *"sviluppo della mobilità sostenibile"* e all' *"efficienza energetica"*.
- ◆ In conformità a quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo di programma, il Consiglio della Comunità della Val di Non ha approvato, con deliberazione n. 24 di data 12.09.2018, il documento avente ad oggetto il piano di finanziamento e l'individuazione dei criteri per

l'accesso al finanziamento, relativamente agli interventi oggetto dell'Accordo di programma stesso.

- ◆ Il suddetto documento prevede che per l'intervento *“sviluppo della mobilità sostenibile ed efficienza energetica”* il territorio di riferimento sia rappresentato dai Comuni di Campoddenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton, assegnando un finanziamento pari ad euro 1.861.990,25.=.
- ◆ La Comunità della Val di Non, in esecuzione del precedente accordo, rep. n. 539 di data 21.11.2017 (*“Accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non e i Comuni di Campoddenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton per l'esecuzione di uno studio preliminare relativo agli interventi di efficientamento energetico e filiere locali di energia rinnovabile dei Comuni di Campoddenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton”*), ha affidato al Polo tecnologico per l'energia s.r.l., con sede in Lavis (Tn), l'incarico di predisporre uno specifico studio preliminare relativo al suddetto intervento.
- ◆ Il Polo tecnologico per l'energia s.r.l. ha concluso l'incarico conferito trasmettendo i relativi elaborati tecnici (nota di data 27.12.2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 08.01.2018 sub n. 145), successivamente integrati con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 19.03.2018 sub n. 2344.
- ◆ I suddetti elaborati tecnici prevedono che l'intervento generale *“sviluppo della mobilità sostenibile e efficienza energetica”* si articola in una serie di sottointerventi, riferiti a ciascuno dei Comuni sopraindicati.

Richiamato l'art. 3, comma 2, dell'Accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità della Val di Non il quale prevede che la realizzazione di ciascuno degli interventi contemplati da quest'ultimo *“spetta all'ente che verrà individuato con successivi distinti accordi”*.

Evidenziato che, in ottemperanza a quanto previsto dal sopraccitato art. 3, la Giunta comunale con deliberazione n. 85 di data 06.11.2018 ha approvato lo *“schema di accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non e i Comuni di Campoddenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton per la realizzazione dell'intervento “sviluppo della mobilità sostenibile e efficienza energetica””*.

Precisato che in data 03.12.2018 (Rep. N. 570) è stato sottoscritto dalla Comunità e dai Comuni di Campoddenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton, l'“accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non e i Comuni di Campoddenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton per la realizzazione dell'intervento *“sviluppo della mobilità sostenibile e efficienza energetica”*” le cui schede allegate individuano per ciascuno degli enti sottoscrittori i sotto-interventi previsti.

Rilevato che, successivamente alla sottoscrizione del suddetto accordo, i Comuni sottoscrittori hanno manifestato l'esigenza di modificare le schede allegate relative ai sotto-interventi, prevedendo ulteriori fattispecie sempre nell'ambito degli interventi relativi allo *“sviluppo della mobilità sostenibile”* e all'“*efficienza energetica”*.

Dato atto che in data 24.04.2019 si è svolto un incontro tra il Presidente della Comunità della Val di Non ed i Sindaci dei Comuni sottoscrittori, al fine di concordare i nuovi contenuti delle schede allegate all'accordo.

Esaminate le nuove schede proposte e verificato come le stesse riportino i sotto-interventi concordati nel suddetto incontro di data 24.04.2019.

Dato atto che i nuovi sotto-interventi individuati sono pienamente riconducibili agli ambiti dello *“sviluppo della mobilità sostenibile”* e dell’*“efficienza energetica”*.

Rilevata conseguentemente la necessità di procedere all’approvazione del nuovo testo dell’*“Accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non e i Comuni di Campodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton per la realizzazione dell’ intervento “sviluppo della mobilità sostenibile e efficienza energetica”* sottoscritto in data 03.12.2018 (Rep. N. 570).

Ritenuto il suddetto testo, comprensivo delle nuove schede degli interventi ed allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, meritevole di approvazione in quanto rispondente agli obiettivi perseguiti in merito dall’Amministrazione della Comunità della Val di Non e dalle Amministrazioni dei Comuni di Campodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi:

- dal Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- dal responsabile del Servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Accertata la propria competenza all’adozione della presente proposta di deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dal piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione giunta n. 21 di data 02.04.2019.

Ritenuto di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva al fine di garantire la prevista tempistica di realizzazione degli interventi.

Visto l’Accordo di programma in materia di Fondo strategico territoriale della Val di Non, ed in particolare l’art. 3, comma 2.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare – per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, dell’Accordo di programma in materia di Fondo strategico territoriale della Val di Non – il nuovo testo dell’*“accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non e i Comuni di Campodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton per la realizzazione dell’intervento “sviluppo della mobilità sostenibile e efficienza energetica”*”, sottoscritto in data 03.12.2018 (Rep. N. 570), comprensivo delle nuove schede degli interventi ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il nuovo accordo di cui al precedente punto 1 sostituisce quello precedentemente sottoscritto in data 03.12.2018 (Rep. N. 570);
3. di autorizzare il Sindaco protempore del Comune di Denno alla sottoscrizione in forma digitale, dello schema di accordo di cui al precedente punto 1;
4. di comunicare l'adozione della presente deliberazione alla Comunità della Valle di Non;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni esposte in premessa;
6. di pubblicare la presente deliberazione all'albo telematico del Comune;
7. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.